

DELIBERAZIONE n° 49  
Del 9/03/2022  
CUP C19I20000040005

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D. Lgs. 169/2016, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali nonché le funzioni di governo di territori portuali rientranti negli ambiti della rispettiva circoscrizione;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 05/07/2021 n. 267 recante la nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, così come notificato con nota assunta al protocollo dello stesso Ente con n. 8934 del 06/07/2021;
- **DATO ATTO** che, ai sensi del suindicato D.M. 05/07/2021, il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- **RICHIAMATI** i precedenti atti finalizzati alla partecipazione in qualità di partner al progetto strategico SUSPORT - Sustainable Ports" cod: 10274553 a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA;
- **CONSIDERATO** che l'Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di Commercio Chieti Pescara è anch'essa partner del progetto strategico "SUSPORT" che si pone l'obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica nei porti dell'area Adriatica coinvolti nel progetto attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e della governance transfrontaliera;
- **VISTA** la fase di lavoro 4 "Testare la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica transfrontaliera dei porti" del progetto SUSPORT, che prevede che l'Agenzia di Sviluppo realizzi un'azione pilota volta all'aumento dell'efficienza



energetica nel porto di Ortona attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti delle banchine operative con nuovi apparecchi a tecnologia LED;

- **CONSIDERANDO** che il porto di Ortona in cui si dovrà realizzare l'azione pilota di cui al punto precedente rientra tra gli ambiti portuali di competenza di questa ADSP, mentre l'azione pilota stessa dovrà essere realizzata dall'Agenzia di Sviluppo con il proprio budget previsto dal progetto SUSPORT;
- **CONSIDERANDO** che l'azione pilota del progetto SUSPORT come precedentemente descritta e gli obiettivi del progetto stesso sono in linea con le principali linee di indirizzo dell'Autorità in materia di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei porti sui quali esercita la competenza, Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona, che prevedono l'adozione di misure ed interventi volti a ridurre il fabbisogno energetico, a potenziare l'utilizzo di sistemi e tecnologie a minor impatto ambientale per il soddisfacimento del fabbisogno energetico e a migliorare la qualità dell'aria;
- **RILEVATA** pertanto l'opportunità di pervenire alla stipula di una Convenzione tra i due enti, che ne definisca i ruoli e le responsabilità in merito alla realizzazione dell'intervento sopra descritto;
- **VISTA** la bozza di convenzione allegata alla presente Delibera;
- **CONSIDERATO** che la Convenzione prevede che l'Agenzia di Sviluppo svolga in qualità di stazione appaltante le procedure di legge necessarie per la fornitura e la posa in opera dei corpi illuminanti con tecnologia LED per le torri faro del porto di Ortona ai fini della sostituzione delle attuali tecnologie con altre a miglior performance energetica;
- **CONSIDERATO** che la Convenzione prevede altresì che per l'individuazione della procedura da adottare e le modalità di realizzazione dell'appalto in linea con il vigente Codice dei Contratti pubblici e con le linee guida finanziarie del programma Italia-Croazia l'Agenzia di Sviluppo benefici del supporto dell'Autorità la quale fornirà i requisiti tecnici specifici delle forniture oggetto dell'appalto;
- **CONSIDERATO** che la Convenzione specifica che i costi a valere nel contesto del progetto SUSPORT che riguardano la fornitura, posa in opera e installazione dei corpi illuminanti a tecnologia led siano a carico dell'Agenzia di Sviluppo, mentre



gli ulteriori costi dell'appalto per la progettazione esecutiva, gli studi tecnici di fornitura, la direzione dei lavori e le attività correlate, sono a carico dell'Autorità;

- **CONSIDERATO** in ultimo che in base alla Convenzione l'Autorità si impegna a rilasciare all'Agenzia di Sviluppo tutte le autorizzazioni - per quanto di stretta competenza - necessarie per l'esecuzione dell'attività pilota come precedentemente descritta nel porto di Ortona;
- **RICHIAMATO** l'art. 15 della Legge n. 241/1990;

### DELIBERA

- Di procedere alla firma della Convenzione relativa alla realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico del sistema di illuminazione pubblica del porto di Ortona nell'ambito del progetto strategico SUSPORT, programma Italia-Croazia cod: 10274553
- Di istituire, ai fini dell'attività di cui alla presente Delibera, il gruppo di lavoro formato da:
  - Ing. Massimiliano Piersantelli, funzionario Area Tecnica, Settore verifiche e manutenzioni, progettista;
  - Dott.ssa Elena Montironi, funzionario Settore Sviluppo, Promozione, Statistiche, Progetti Europei e comunicazione, responsabile per il coordinamento degli aspetti amministrativi con l'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di Chieti e Pescara e con il capofila di progetto
  - Dott.ssa Michela Canonico, funzionario Settore Sviluppo, Promozione, Statistiche, Progetti Europei e comunicazione, per la rendicontazione delle spese relative al progetto

VISTO  
Il Dirigente Tecnico

**IL COMMISSARIO**  
(Giovanni Pettorino)

## CONVENZIONE

RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER  
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PORTO DI ORTONA NELL'AMBITO  
DEL PROGETTO STRATEGICO SUSPORT, PROGRAMMA ITALIA-  
CROAZIA COD: 10274553

### TRA:

- **l'Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di Commercio Chieti Pescara** ente strumentale di ente pubblico costituito ai sensi dell'articolo 2 della Legge 580/1993 avente sede legale a Chieti in Piazza G.B. Vico n.3 – 66100 Chieti, codice fiscale 02152230690, rappresentato nell'occasione dalla persona di Letizia Scastiglia in qualità di Presidente, denominato "Agenzia di Sviluppo" nel prosieguo del presente atto;
- **l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale**, ente di diritto pubblico ai sensi della Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, avente sede ad Ancona nel molo S. Maria, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00093910420, rappresentata nell'occasione dalla persona di Giovanni Pettorino quale commissario straordinario dello stesso ente, denominata "Autorità" nel prosieguo del presente atto.

### PREMESSO CHE:

~ in base al D. Lgs. n. 169 del 04/08/2016, concernente la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le

*per l' Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di  
Commercio Chieti Pescara*

*per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*

Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84/1994, l'Autorità ha assunto competenze di indirizzo e programmazione delle attività portuali nonché le funzioni di governo del territorio – oltre che nel porto di Ancona – anche in alcuni porti periferici risultanti comunque di interesse internazionale o nazionale, fra cui lo scalo marittimo di Ortona (Ch);

~ l'“Agenzia di Sviluppo” e l'“Autorità” sono entrambi partner del progetto strategico “SUSPORT – Sustainable Ports” cod: 10274553, finanziato nell'ambito del programma di cooperazione Italia-Croazia che si pone l'obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica nei porti dell'area Adriatica coinvolti nel progetto attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e della governance transfrontaliera;

~ nell'ambito del progetto SUSPORT, fase di lavoro 4 “Testare la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica transfrontaliera dei porti”, l'Agenzia di Sviluppo deve realizzare un'azione pilota volta all'aumento dell'efficienza energetica nel porto di Ortona attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti delle banchine operative con nuovi apparecchi a tecnologia LED;

~ tale sostituzione di corpi illuminanti, affinché possa dare pronta efficacia ed in ragione della corretta funzionalità del complessivo sistema impiantistico interessato, richiede comunque la contestuale realizzazione di opere di adeguamento ed ammodernamento degli apparati tecnologici afferenti al medesimo sistema di illuminazione;

~ l'azione pilota del progetto SUSPORT come precedentemente descritta e gli obiettivi del progetto stesso sono in linea con le principali linee di indirizzo

*per l' Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di Commercio Chieti Pescara*

*per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*

dell' "Autorità" in materia di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei porti sui quali esercita la competenza, Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona, che prevedono l'adozione di misure ed interventi volti a ridurre il fabbisogno energetico, a potenziare l'utilizzo di sistemi e tecnologie a minor impatto ambientale per il soddisfacimento del fabbisogno energetico e a migliorare la qualità dell'aria;

~ l'azione pilota del progetto SUSPORT come precedentemente descritta e gli obiettivi del progetto stesso si pongono in continuità anche con i principali obiettivi strategici dell'Agenzia di Sviluppo la quale è impegnata a perseguire azioni volte ad accrescere la competitività dell'ecosistema di innovazione regionale contribuendo ad investire sugli standard di resilienza ambientale;

~ considerando che il porto di Ortona in cui si dovrà realizzare l'azione pilota prima descritta rientra nelle competenze dell'Autorità, mentre l'azione pilota stessa dovrà essere realizzata dall'Agenzia di Sviluppo con il proprio budget previsto dal progetto SUSPORT, sussiste la necessità a pervenire alla stipula di una Convenzione tra i due enti, che ne definisca i ruoli e le responsabilità in merito alla realizzazione dell'intervento sopra descritto;

~ la Convenzione suddetta rappresenta peraltro utile occasione, per entrambe le parti sottoscriventi in relazione alle competenze di ciascuna, di consolidare sinergicamente politiche energetiche ed ambientali avanzate;

**VISTO** l'art. 15 della Legge n. 241/1990;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

*per l' Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di Commercio Chieti Pescara*

*per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

**ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE**

Le susposte premesse vengono confermate e riconosciute parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 - OGGETTO**

Il presente atto, nel seguito denominato “Convenzione”, volge a definire i compiti e le responsabilità delle parti sottoscrittrici in merito alla realizzazione dell’azione pilota del progetto SUSPORT, consistente in interventi di riqualificazione energetica dell’illuminazione del porto di Ortona attraverso la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri a tecnologia led, comprese le connesse attività di adeguamento ed ammodernamento tecnologico dello stesso sistema impiantistico, il tutto con i seguenti fini di comune interesse delle parti:

- incentivare l’innovazione tecnologica e al contempo ridurre i costi per l’energia relativamente all’illuminazione nel porto di Ortona;
- promuovere nei confronti della comunità portuale e del territorio l’importanza dell’adozione di misure volte ad aumentare l’efficienza energetica ed accrescere la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
- cogliere l’occasione per ammodernare, secondo le logiche della razionale gestione delle risorse energetiche, il suddetto sistema impiantistico.

**ART. 3 – IMPEGNI DELL’AGENZIA DI SVILUPPO**

Per le finalità di cui al precedente articolo 2, nel rispetto delle tempistiche

*per l’ Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di  
Commercio Chieti Pescara*

*per l’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*

previste dal programma "Italia-Croazia", l'Agenzia di Sviluppo si impegna a svolgere in qualità di stazione appaltante le procedure di legge necessarie per la fornitura e la posa in opera dei corpi illuminanti con tecnologia LED per le torri faro del porto di Ortona ai fini della sostituzione delle attuali tecnologie con altre a miglior performance energetica

Per l'individuazione della procedura da adottare e le modalità di realizzazione dell'appalto, l'Agenzia di Sviluppo beneficerà del supporto dell'Autorità la quale fornirà i requisiti tecnici specifici delle forniture oggetto dell'appalto.

Rimangono a carico dell'Agenzia di Sviluppo i costi a valere nel contesto del progetto SUSPORT che riguardano la fornitura, posa in opera e installazione dei corpi illuminanti a tecnologia led. Gli ulteriori costi dell'appalto per la progettazione esecutiva, gli studi tecnici di fornitura, la direzione dei lavori e le attività correlate, sono a carico dell'Autorità. L'Agenzia di Sviluppo dovrà anche assicurare che nei documenti dell'appalto siano evidenti i costi a carico del progetto SUSPORT al fine di assicurare la tracciabilità e l'eleggibilità delle spese nel contesto del programma Italia-Croazia.

L'Agenzia di Sviluppo, fermi restando gli impegni dell'Autorità in base alla presente Convenzione, assumerà dunque il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante dell'intervento di fornitura, posa in opera e installazione dei corpi illuminanti a tecnologia LED per le torri faro del Porto di Ortona di cui trattasi, al cui riguardo svolgerà ogni attività finalizzata al conseguimento dei titoli autorizzativi per legge dovuti nella fattispecie.

Resta inteso che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni a cui la presente Convenzione verte, l'Agenzia di Sviluppo sottoporrà gli studi e le progettazioni condotte all'approvazione formale

*per l' Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di  
Commercio Chieti Pescara*

*per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*

dell'Autorità, che al riguardo si pronuncerà entro il tempo massimo di n. 30 giorni naturali e consecutivi fatta salva ogni ulteriore esigenza per circostanze imprevedibili o comunque non dipendenti dall'Autorità medesima.

Agenzia di Sviluppo si impegna ad attivare qualsiasi azione necessaria per la realizzazione dell'appalto

#### ART. 4 – IMPEGNI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità si impegna a rilasciare all'Agenzia di Sviluppo tutte le autorizzazioni – per quanto di stretta competenza – necessarie per l'esecuzione dell'attività pilota come precedentemente descritta nel porto di Ortona.

L'Autorità si impegna inoltre a fornire all'Agenzia di Sviluppo i requisiti tecnici specifici relative alla fornitura oggetto dell'appalto nonché il supporto necessario per l'individuazione della tipologia di procedura che l'Agenzia di Sviluppo dovrà adottare in qualità di stazione appaltante, in linea con il vigente Codice dei Contratti pubblici e con le linee guida finanziarie del programma Italia-Croazia.

Sono a carico di Agenzia di Sviluppo i costi di posa in opera, installazione e fornitura dei corpi illuminanti a tecnologia LED come indicato al punto 3 mentre restano a carico dell'Autorità i costi derivanti dalla contestuale realizzazione di opere di adeguamento ed ammodernamento degli apparati tecnologici afferenti al medesimo sistema di illuminazione.

Sono altresì a carico dell'Autorità gli ulteriori costi relativi alla redazione del progetto esecutivo, degli studi tecnici di fornitura, della Direzione dei Lavori ed alle connesse attività.

In relazione a quanto sopra, è fatta salva ogni eccezionale evenienza derivante

*per l' Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di  
Commercio Chieti Pescara*

*per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*

da circostanze impreviste o comunque non contemplate nella presente Convenzione, la quale potrà essere direttamente gestita dall'Autorità, dall'Agenzia di Sviluppo o anche congiuntamente, in base alle intese che nell'occasione verranno appositamente stabilite e secondo le disposizioni di legge nella fattispecie ricorrenti.

Per le finalità di cui al precedente articolo 2, l'Autorità si impegna inoltre a promuovere nei confronti della comunità portuale e del territorio attività di comunicazione congiunta circa l'oggetto della presente Convenzione e sull'importanza dell'adozione di misure volte ad aumentare l'efficienza energetica ed accrescere la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali.

Nella realizzazione di tutte le attività a proprio carico contemplate dalla presente Convenzione, l'Autorità avrà altresì cura di agevolare il rispetto delle tempistiche che il Programma "Italia-Croazia" prevede per la implementazione dell'azione pilota di SUSPORT di cui alle premesse.

#### **ART. 5 – UTILIZZO DEI BENI**

Al fine di regolare l'utilizzo dei beni oggetto della fornitura, le parti si impegnano a stipulare un contratto di comodato d'uso

#### **ART. 6 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

Le parti si impegnano a monitorare, costantemente e congiuntamente, anche attraverso riunioni periodiche e la costituzione di appositi gruppi di lavoro, l'attuazione della Convenzione, al fine di verificarne gli effettivi livelli di efficacia e, se del caso, apportare modifiche od integrazioni alle attività in essa contemplate.

*per l' Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di  
Commercio Chieti Pescara*

*per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*

**ART. 7 – CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o dalla esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona per qualunque controversia inerente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

**ART- 8 REGISTRAZIONE**

Le parti convengono di non sottoporre il presente atto alla formale registrazione, a cui, in caso d'uso, provvederà direttamente il soggetto interessato a proprie cure e spese, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE**

Le parti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, acconsentono reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per l'adempimento agli impegni in esso stabiliti nonché per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

**ART. 10 – NORME FINALI**

La presente Convenzione ha validità sino alla conclusione del progetto SUSPORT, attualmente fissata al 31/12/2022 ed è comunque rinnovabile a seguito di motivata proposta, entro la scadenza medesima, da una delle parti,

*per l' Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di  
Commercio Chieti Pescara*

*per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*

fermo restando che gli interventi di posa in opera, installazione e fornitura dei corpi illuminanti a tecnologia LED devono essere realizzate nel rispetto delle tempistiche previste dal progetto SUSPORT.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

**per l'Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di Commercio Chieti**

**Pescara**

*(Letizia Scastiglia)*

**per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale**

*( Giovanni Pettorino )*

*per l' Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di  
Commercio Chieti Pescara*

*per l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*